


**Schema tipo di accordo
contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 502 del 30.12.1992**

**per la definizione dei rapporti giuridici e economici
tra l'Azienda ULSS
e l'Azienda termale accreditata**

Premesso:

- che l'Azienda termale denominata Aquardens di Aquardens s.p.a. soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria specialistica ambulatoriale – stabilimento di cure termali (cod B7 della classificazione ex L.R. 22/2002) con provvedimento n. 78 del 3/04/2017 aggiornato con provvedimento del 1/4/2019 Comune di Pescantina e che è titolare di accreditamento istituzionale, in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2165 del 29.12.2017 come successivamente prorogata con DGR n. 1363 del 16/9/2020, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale per conto del SSN a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto e in altre Regioni;
 - che l'art. 8 quinquies del d.lvo 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private accreditate;
 - che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale stabiliscono l'indicazione della quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
 - che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture accreditate;
 - che l'erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del SSN di cui al DPCM 12.1.2017 è disciplinata dagli accordi Stato, Regioni e Province Autonome stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 323/2000 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale che determinano l'assegnazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività e definiscono le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola;
 - che la DGR n. 2714/2012 stabilisce che gli stabilimenti termali accreditati possano erogare, con oneri a carico del SSN, anche le prestazioni termali previste nei regimi INPS e INAIL, a condizione che:
 - la tipologia di prestazioni erogate in tali regimi sia oggetto di accreditamento;
 - tali prestazioni siano previste nell'accordo contrattuale stipulato con l'Azienda ULSS territorialmente competente;
 - sussista rapporto convenzionale tra la struttura termale e l'Inps e/o l'Inail;
 - che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia e viene trasmesso alla Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste di attesa, termale afferente alla
- Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente



Direzione Programmazione Sanitaria – LEA della Regione Veneto a cura dell’Azienda ULSS.

Tutto ciò premesso

tra

l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera (di seguito “Azienda ULSS”) rappresentata dal Direttore U.O.C. Disabilità Non Autosufficienza Distretto 4 Ovest Veronese Dr. Gian Marco Erbisti delegato con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 6/5/2021 con sede legale in Verona codice fiscale/p.iva 02573090236

e

l’Azienda termale denominata Aquardens di Aquardens s.p.a: (di seguito “Azienda termale/erogatore”), con sede legale a Santa Lucia di Pescantina in Via Valpolicella n. 63 codice fiscale/p.iva 03784080230 nella persona del Dr. Adriano Baso in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la P.A.

Si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Oggetto e causa

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall’erogazione, da parte dell’Azienda termale, delle prestazioni di assistenza termale di cui al D.P.C.M. 12/1/2017 con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito delle funzioni accreditate di cui all’Allegato 1 al presente accordo, che riporta altresì il livello tariffario riconosciuto alla struttura.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- a) garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- b) garantisce l’erogazione delle prestazioni termali oggetto del presente accordo, durante i periodi annuali di apertura comunicati all’Azienda ULSS, senza pretendere alcun pagamento da parte degli assistiti fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
- c) comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni dell’attività termale oggetto del presente accordo;
- d) si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- e) si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente




attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di remunerazione delle prestazioni termali;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei soci, amministratori, legali rappresentanti della società che gestisce lo stabilimento termale;
- compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della Legge n. 24/2017;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero;
- adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- adempimenti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero applicazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento vigente presso l'Azienda ULSS ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda termale;
- adempimento di cui alla L.R. 23/2012 – art. 15 (pubblicazione nel sito internet del bilancio annuale);
- rispetto, per tutte le attività che rientrano nel presente accordo contrattuale, delle disposizioni in materia di privacy previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento Europeo/GDPR 2016/679. A tale fine l'Azienda ULSS incarica il rappresentante legale della struttura accreditata quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati.

Art. 3 Modalità di accesso alle prestazioni termali

L'erogatore si impegna altresì al rispetto delle normative vigente relative all'accesso degli assistiti alle prestazioni di assistenza termale:

- a) l'accesso è subordinato alla proposta/riciesta da redigersi su ricetta del SSN secondo le disposizioni regionali e aziendali, da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o di altro medico del SSN o dell'INAIL o dell'INPS, che danno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del SSN. La proposta/riciesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle patologie di cui al succitato D.P.C.M., e il correlato ciclo di cura, nel numero di sedute previste dal D.P.C.M. stesso. Fa eccezione l'accesso alle cure in regime INPS e INAIL che segue la normativa specifica;
- b) il Direttore Sanitario dell'Azienda termale, prima di ammettere l'assistito all'effettuazione delle cure prescritte, è tenuto a:
 - effettuare accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche;
 - attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o dallo specialista;
 - individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche



dell'assistito, attenendosi al numero di sedute previste dal D.P.C.M. 12/1/2017;
- controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza, praticabili nell'azienda termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale;
- compilare la "cartella clinica termale individuale" che deve avere le caratteristiche previste dalla Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 34;

- c) nei casi cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura;
- d) i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo devono essere erogati nel numero di sedute previsto dal D.P.C.M., da concludersi nell'arco di 60 giorni;
- e) l'Azienda termale è tenuta, all'atto dell'accettazione dell'assistito, a acquisire, sul retro della proposta-richiesta, redatta su modulario del SSN, la dichiarazione dell'assistito di non avere usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali con oneri a carico SSN oppure di appartenere a una delle categorie protette ex legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni che possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure. L'Azienda ULSS non remunererà all'azienda termale le prestazioni dalla stessa erogate in difformità alla normativa in materia di secondo ciclo di cura;
- f) l'Azienda termale, al termine del periodo di cura, è tenuta ad apporre sul retro della ricetta cartacea del SSN o del promemoria della ricetta dematerializzata apposito timbro ove l'assistito dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il numero di cure fruite e il periodo di fruizione.

Art. 4 Modalità e tempi di trasmissione dei flussi e di fatturazione

La struttura termale accreditata si impegna a:

- a) inviare all'Azienda ULSS i flussi informatici previsti dalla normativa nazionale e regionale, entro il giorno 12 del mese successivo all'erogazione della prestazione. In ogni caso il termine ultimo per l'invio dei flussi relativi all'attività annuale è il 12 gennaio dell'anno successivo, fatta eccezione per i cicli a scavalco dell'anno i cui flussi devono essere trasmessi entro il giorno 12 di febbraio;
- b) consegnare all'Azienda ULSS, entro 5 giorni dalla chiusura dell'elaborazione dei suddetti flussi, gli originali delle prescrizioni/proposte del SSN e dell'INPS/INAIL;
- c) trasmettere all'Azienda ULSS le fatture in formato elettronico, in data non antecedente alla consegna delle prescrizioni/proposte.

Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), l'Azienda ULSS effettua, entro il mese stesso, un primo controllo, richiedendo all'Azienda termale eventuali informazioni integrative per la correzione degli errori. E' nell'interesse dell'Azienda termale fornire con tempestività le precisazioni richieste. L'Azienda ULSS provvede a liquidare esclusivamente le prestazioni non oggetto di contestazione.



Art. 5 Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- b) effettua, anche tramite accesso all'Azienda termale, accertamenti a campione sulla regolarità e qualità del servizio nonché sull'effettiva esecuzione delle prestazioni in accreditamento e sulle conseguenti fatturazioni, anche avvalendosi dell'attività del Nucleo Aziendale di Controllo;
- c) remunera le prestazioni addebitate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti di budget assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione corrispondente al livello tariffario riconosciuto all'Azienda termale, al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall'assistito. Le tariffe si intendono comprensive delle prestazioni indicate nell'allegato 9 al D.P.C.M. 12.1.2017. L'Azienda ULSS non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dall'azienda termale in difformità a quelli previsti o erogati oltre i limiti della frequenza di legge, anche se erroneamente indicati nella prescrizione/proposta del SSN;
- d) effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Azienda termale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, a fronte del completo invio da parte dell'Azienda Termale della documentazione, cartacea e informatica relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- e) comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 1.01.2021 al 31.12.2021, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.


Non è ammessa proroga automatica.

La revisione del budget, in vigore del presente accordo, comporta la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'Azienda termale accetta che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda e l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato



potrà subentrare anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;

- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda ULSS (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, variazione della compagine societaria, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) ingiustificata chiusura dell'Azienda termale durante il periodo di apertura indicato;
- c) accertata incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei soci, amministratori, legali rappresentanti della società che gestisce lo stabilimento termale e dell'eventuale società controllante;
- d) pretesa, da parte dell'Azienda termale, del pagamento da parte dei curandi di prestazioni dedotte in accordo;
- e) mancato rispetto da parte dell'Azienda termale dell'obbligo, sancito dal precedente art. 3, di sottoporre il curando a visita medica prima dell'ammissione alla cura;
- f) rifiuto dell'Azienda termale di sottoporsi ai controlli previsti dall'art. 2 lettera e) e dall'art 5 lettera b) del presente accordo;
- g) violazione, in base alla gravità, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS da parte del personale operante a qualsiasi titolo nell'Azienda termale.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze, assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 5 che precede, le parti possono disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.



Art. 9 Modifiche e integrazioni dell'Accordo Contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art 10 Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 11 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Il presente accordo contrattuale, qualora sottoscritto in pendenza del rilascio della documentazione antimafia, ai sensi degli art. 88 e 92 del D.L.vo n. 159/2011 e successive modifiche (D. L.vo 218/12), è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS
Il Dr. Gian Marco Erbisti

Per l'Azienda termale
Il Legale Rappresentante
Dr. Adriano Baso

Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del cod. civile, si approvano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie), art 13 (Clausola risolutiva espressa).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS
Il Dr. Gian Marco Erbisti

Per l'Azienda termale
Il Legale Rappresentante
Dr. Adriano Baso

AQUARDENS SpA
Via Valpolicella, 63
37026 PESCANTINA (VR)
Partita IVA 0378408 023 0



Allegato I all'Accordo Contrattuale

tra
Azienda ULSS 9 Scaligera
e
Azienda Termale accreditata

AQUARDENS

periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021

IMPORTO ANNUALE DI BUDGET ASSEGNATO € 300.000,00

Livello tariffario riconosciuto all'azienda termale IV B

Tipologia di prestazioni accreditate

Regime ordinario

codice prestazione	descrizione prestazione *	tariffa corrispondente al livello riconosciuto	tariffa con adesione FORST**	tariffa senza adesione FORST
89.90.3	Bagno terapeutico per malattie arto reumatiche	6,72 €		
89.90.4	Bagno terapeutico per malattie dermatologiche	6,72 €		
89.91.2	Seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale)	3,32 €		
89.92.4	Seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	2,61 €		
89.93.2	Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende: visita specialistica; esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpaniche; 12 cure inalatorie	16,92 €		
89.94.5	Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg antecedent la data di inizio della terapia termale	17,60 €		

Regime con convenzione INPS

codice prestazione	descrizione prestazione *	tariffa corrispondente al livello riconosciuto	tariffa con adesione FORST	tariffa senza adesione FORST

Regime con convenzione INAIL

codice prestazione	descrizione prestazione *	tariffa corrispondente al livello riconosciuto	tariffa con adesione FORST	tariffa senza adesione al FORST
89.94.2	Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria come da allegato A DGR n. 2165/2017.	47,27 €		

* i cicli comprendono le prestazioni richiamate nel DPCM 12.1.2017

** Fondazione per la ricerca scientifica termale